



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**  
**ORDINANZA**

Il Giudice dott.ssa Rosaria Buttitta,

sciolta la riserva assunta all'udienza del 22.06.2016,

esaminati gli atti relativi al procedimento R.G.N. 16309/2014 promosso da

nato in Gambia                      rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Tramonte del Foro di Trapani,  
giusta procura a margine dell'atto introduttivo del ricorso, ed elettivamente domiciliato in Palermo  
presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi in Via Vincenzo Di Marco n.41;

rilevato che la sopradetta Commissione, con provvedimento Prot. EST TP 717/14 del 10.09.2014,  
ha deciso di negare al cittadino sopra indicato la protezione internazionale, dichiarando insussistenti  
i motivi e le condizioni personali per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti  
del richiedente;

considerato che il ricorrente ha dichiarato alla Commissione suddetta di essere scappato dal proprio  
paese a causa dei contrasti politici lì esistenti per i quali era stato arrestato dalla polizia locale il  
proprio padre e pertanto temeva anche per la propria vita;

rilevato che il ricorrente è scappato dal Gambia, giungendo in Italia privo di passaporto o di altro  
documento identificativo;

rilevato che in questa sede non sono stati prodotti altri e nuovi elementi probatori e convincenti che  
giustificano il riconoscimento dello "status" di rifugiato;

rilevato che allo stesso non può essere concessa la protezione sussidiaria, che in virtù dell'art. 2 lett.  
g. del d.lgs n.251/2007 (reso in attuazione della direttiva 2004/83/CE) può essere riconosciuta  
ad "un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

*confronti sussistono motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire grave danno come definito nel presente decreto e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”;*

rilevato che dagli atti non risultano persistere le condizioni per la protezione sussidiaria in quanto sono considerati danni gravi dall'art.14 del citato d.lgs.: *a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”;*

rilevato che la suddetta Commissione non ha ritenuto quanto dichiarato dal ricorrente sufficiente per il riconoscimento della protezione internazionale;

rilevato che il ricorrente non ha dato in questa sede ulteriori prove in merito alle sue richieste né ha documentato in alcun modo quanto dallo stesso asserito;

rilevato che deve altresì essere respinta la ulteriore richiesta di diritto d'asilo, formulata in subordine, dato che il diritto di asilo deve intendersi come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico e non ha contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della relativa pratica, con la conseguenza che si tratti di un diritto attualmente previsto soltanto per coloro che rientrano nella nozione di rifugiato politico ai sensi della Convenzione predetta, risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico (cfr. Cass. 25028/2005);

considerato che ad oggi la situazione del Gambia presenta un elevato grado di insicurezza data l'instabilità politica esistente, unita ad episodi di violenze inaudite da parte di gruppi ribelli, che mettono in serio rischio l'incolumità dei cittadini,

**P.Q.M.**



Il Tribunale in parziale accoglimento del ricorso depositato il 17.11.2014 dispone che sia rilasciato al sig. \_\_\_\_\_ nato in Gambia \_\_\_\_\_ il permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte della competente Questura e rigetta le ulteriori domande.

Si pongono le spese del procedimento a carico del ricorrente

*Delede* 

Così deciso a Palermo il 6.09.2016.

*Si compensano le spese.*

Il G.O.T.

*Rosaria Buttitta*  
Dott.ssa Rosaria Buttitta

DEPOSITATO  
PA. 15/8/16  
D.ssa Chiara Cancemi

